

## L'applicazione della normativa sul divieto di fumo negli Edifici Scolastici

### INFORMATIVA riservata al Dirigente Scolastico e ai Funzionari incaricati

Il Dirigente Scolastico, in attuazione delle norme vigenti è tenuto:

- a emanare una Direttiva che stabilisce il divieto di fumo in tutti i locali dell'Edificio Scolastico e nelle relative pertinenze esterne;
- a ordinare l'installazione **in tutti i locali** della segnaletica riguardante il divieto di fumo, costituita da un cartello con la scritta "**VIETATO FUMARE**", riportante le indicazioni delle relative prescrizioni di legge, delle sanzioni applicabili ai contravventori e dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e cui compete accertare le infrazioni.
- a individuare, con atto di formale investitura, i funzionari incaricati di vigilare e contestare le infrazioni al divieto di fumare, prevedendo un numero adeguato a coprire le varie sedi (tenendo conto dell'articolazione su più piani dell'edificio), i vari orari e le probabilità di assenza/ferie, con un minimo, quindi, di almeno 2 persone per sede.

Agli incaricati vanno consegnati:

1. provvedimento di investitura delle funzioni di controllo;
  2. i moduli per la verbalizzazione delle trasgressioni al divieto;
  3. il bollettino di c.c. postale per il versamento, da accludere al verbale.
- I funzionari incaricati devono vigilare sull'osservanza del divieto di fumare e procedere, tempestivamente, all'accertamento e alla contestazione di eventuali infrazioni in tutti i locali e pertinenze dell'Edificio nonché recarsi in particolari punti dell'edificio ove sia segnalata una violazione

In caso di trasgressione al divieto debbono:

1. accertare le infrazioni, contestando immediatamente al trasgressore la violazione;
2. identificare il trasgressore tramite documento di identità;
3. redigere il verbale di accertamento, in triplice copia, usando la modulistica fornita dalla Dirigenza Scolastica;
4. irrogare l'ammenda da comminare.  
Il verbale di contestazione deve contenere, gli estremi del trasgressore, della violazione compiuta e delle modalità con le quali può farsi luogo a pagamento in misura ridotta nonché l'indicazione dell'autorità' cui far pervenire scritti difensivi;
5. consegnare al trasgressore, se identificato e maggiorenne, la copia di sua pertinenza, unitamente ad un bollettino di versamento e depositare la seconda e terza copia nell'ufficio della segreteria del Dirigente Scolastico. Se il trasgressore è **minorenne**, depositare nell'ufficio della segreteria del Dirigente Scolastico tutte le copie.

Il funzionario incaricato, in caso di impossibilità di contestazione immediata (mancata firma del verbale da parte del trasgressore o di **trasgressore minorenni**) deve provvedere alla notifica del verbale( ai sensi dell'art. 14 della Legge 24 novembre 1981, n. 689), a mezzo posta con raccomandata R.R., entro 90 giorni dalla constatazione agli interessati e nel caso di minorenni agli esercenti la genitoriale potestà.

In tutti i casi, trascorso il termine di 60 giorni dalla contestazione o dal ricevimento della notifica, senza che sia avvenuto il pagamento, deve essere inviata apposita comunicazione al Prefetto allegando le contestazioni o notificazioni effettuate, per gli adempimenti di competenza della autorità prefettizia.

### **Violazioni commesse da minorenni:**

Va letto attentamente l'art. 2 della L. 689/81:

**"Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i 18 anni. Della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza del minore, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto".**

Pertanto, **è doveroso ricordare** che nella scuola il minore è sottoposto alla vigilanza del personale della scuola (Docente e ATA). Per cui la violazione al divieto di fumare dovrebbe, quindi, essere contestata al personale che aveva in quel momento l'obbligo di sorveglianza unitamente agli esercenti la responsabilità genitoriale.

# DETERMINA SUL DIVIETO DI FUMO

Prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

A tutto il personale scolastico,  
Agli studenti  
Agli esercenti la responsabilità genitoriale  
Ai terzi che accedono nell'Istituto Scolastico

## LA DIRIGENTE SCOLASTICA

### VISTI:

1. Art. 32 della Costituzione italiana
2. Legge 11 novembre 1975, n. 584 *“divieto di fumare in determinati locali pubblici”*
3. Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995;
4. Circolare del Ministro della Sanità del 28 marzo 2001 *“interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di fumo”*;
5. Legge 448 del 28 dicembre 2001, art. 52, comma 20
6. Legge 16 gennaio 2003, n. 3 art. 51 (*tutela della salute dei non fumatori*);
7. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003 *“attuazione dell’art. 51 comma 2 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall’art. 7 della Legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di tutela della salute dei non fumatori”*;
8. Accordo tra Ministero della Salute e Regioni del 16 dicembre 2004 (procedure per l'accertamento delle infrazioni e modulistica);
9. Circolare 17 dicembre 2004 del Ministero della Salute *“indicazioni interpretative e attuazione dei divieti conseguenti all’entrata in vigore dell’art. 51 della Legge 16 gennaio 2003 sulla tutela della salute dei non fumatori”*;
10. Legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (Legge finanziaria 2005), art. 1, comma 189 *“le sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumo previste dall’art. 51, comma 7 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 sono aumentate del 10 %*;
11. Legge 18 marzo 2008, n. 75 *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro dell’Organizzazione mondiale della Sanità – OMS – per la lotta al tabagismo, fatta a Ginevra il 21 maggio 2003”*;
12. D.L. 12 settembre 2013, n. 104, art. 4 convertito nella L.08/11/2013, n.128 *“Tutela della salute nelle scuole”*  
**Comma 1** - *il divieto di fumo è esteso anche alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie;*

**Comma 2** – è vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle Istituzioni

Scolastiche statali e paritarie...;

**Comma 3** – chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative e pecuniarie di cui all'art. 7 della Legge 11 novembre 1975, n. 584 e successive modificazioni;

**13.** Circolare MIUR n. 527/2014 (invito alle scuole di dare attuazione all'art. 4, commi 1 e seguenti del D.L. 12/09/2013, n. 104 convertito nella L.08/11/2013, n.128).

**14.** Decreto Legislativo n. 6 del 12 gennaio 2016

**15.** Circolare SAN del 4 febbraio 2016

## **D I S P O N E**

### **il divieto di fumare in tutti i locali dell'Istituto e nelle relative pertinenze esterne.**

il divieto di fumare viene esteso, negli stessi luoghi, anche alle sigarette elettroniche.

I funzionari incaricati di vigilare e contestare le infrazioni al divieto di fumare sono designate nelle persone di:

Plesso Damiano Chiesa la docente REALACCI ANTONELLA

Plesso Aldo Fabrizi la docente GIGLI LAURA

Plesso Salvo d'Acquisto la docente CODA ANNUNZIATA

Plesso Quadraro la docente FIORENTINO LOREDANA

Plesso Opita Oppio la docente MONACO MILENA

I predetti funzionari sono investiti delle funzioni di :

1. vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, affissi in tutti i luoghi ove vige il divieto;
2. vigilare sull'osservanza del divieto, accertare le infrazioni, contestare immediatamente al trasgressore la violazione;
3. notificare, tramite gli uffici amministrativi, la trasgressione alle famiglie dei minorenni sorpresi a fumare ed ai trasgressori, comunque identificati, che hanno rifiutato la notifica;

## **Sanzioni**

Come stabilito dall'art. 7 della Legge 584/75 e successive modifiche, e dalla Legge 311/2004 "Legge finanziaria 2005", i trasgressori sono soggetti ad una sanzione amministrativa cioè al pagamento di una somma da 27,50 € a 275,00 €. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni di età.

I responsabili dell'applicazione della normativa che non fanno rispettare le disposizioni di legge, sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da 220,00 € a 2200,00 €.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono anche essere sottoposti a procedimento disciplinare, secondo quanto previsto dalla normativa contrattuale vigente.

La violazione del divieto di fumo da parte degli studenti sarà presa in considerazione nella valutazione del comportamento. In caso di recidiva, il Consiglio di Classe, in aggiunta alla sanzione amministrativa, può decidere l'applicazione di provvedimenti disciplinari.

Per effetto della legge 3/2003, come modificata dalla legge 30.12.2004 n° 311, la sanzione amministrativa per i trasgressori è stabilita nel pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00. L'importo della sanzione è raddoppiato se la violazione è avvenuta in presenza di donne in evidente stato di gravidanza o di bambini fino a dodici anni (da C 55,00 a € 550,00).

**Il personale scolastico sorpreso a non osservare il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, sarà sottoposto a procedimento disciplinare.**

**Gli studenti che non rispettino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno sottoposti a procedimento disciplinare .**

Così dato in .....il .....

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

## **ALLEGATO A)**

### **Modalità di contestazione della violazione**

Accertata l'infrazione i funzionari incaricati di vigilare e contestare le infrazioni al divieto di fumare:

- Informano il trasgressore, che ha violato la normativa antifumo, di essere i Funzionari Incaricati a contestare la violazione e stilare il relativo verbale, mostrando al trasgressore la lettera di accreditamento ed eventualmente il documento di identità.
- Richiedono al trasgressore un documento valido di identità, per prendere nota delle esatte generalità e del suo indirizzo, al fine di redigere il verbale di accertamento della violazione in triplice copia.

In caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento da parte del trasgressore, si cercherà di identificarlo tramite eventuali testimoni. Qualora si riesca a identificare, con le generalità complete, il contravventore allontanatosi, sul verbale, in luogo della dichiarazione del trasgressore, andrà apposta la nota: "Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale".

Nel caso in cui il trasgressore si rifiuti di firmare e ricevere il verbale, in luogo della dichiarazione del trasgressore, si inserisce l'annotazione: "È stato richiesto al trasgressore se voleva far trascrivere nel verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di mettere proprie osservazioni sia di ricevere il verbale".

- Notificare il verbale al contravventore che deve firmarlo per conoscenza, con la facoltà di aggiungervi eventuali osservazioni da riportare fedelmente.
- In caso di mancata notifica, trasmettere agli uffici amministrativi il verbale in triplice copia, perché venga notificato ai sensi dell'art. 14 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, al domicilio del trasgressore o della famiglia del trasgressore minorenni, tramite raccomandata RR, entro 90 giorni dall'accertamento, secondo la procedura di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.
- In caso di notifica eseguita regolarmente, trasmettere agli uffici amministrativi le altre due copie del verbale per il seguito di competenza.

### **Violazioni commesse da minorenni:**

Art. 2 della L. 689/81:

"Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i 18 anni. Della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza del minore, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto".

Nella scuola il minore è sottoposto alla vigilanza del personale del scolastico. Pertanto la violazione al divieto di fumare va quindi contestata al personale che aveva in quel momento l'obbligo di sorveglianza.

La famiglia del minore non può considerarsi del tutto estranea al comportamento illecito dell'allievo e può essere chiamata a risponderne, se previsto dal regolamento scolastico.

### **Sanzioni**

La normativa prevede il pagamento della sanzione in misura ridotta: al fine di accedere a tale possibilità il contravventore, entro il 60° giorno dalla notifica, deve effettuare il pagamento di una somma pari al doppio della sanzione minima.

In caso di mancato pagamento o di notifica dello stesso, entro il 60° giorno dalla data dell'accertamento o della comunicazione a mezzo posta, gli uffici amministrativi provvederanno ad informare il Prefetto territorialmente competente trasmettendo copia del verbale con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200 a € 2000.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

### **Ricorsi**

Il destinatario del verbale di contestazione, oltre alla facoltà di far inserire sullo stesso verbale eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/91, può fare pervenire al Prefetto, entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità.

Il Prefetto, sentiti gli interessati ove questi ne abbiano fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati nonché gli argomenti esposti:

- se ritiene fondato l'accertamento, determina — con decisione motivata — la somma dovuta per la violazione, in misura non inferiore ad 1/3 del massimo edittale, e ne ingiunge il pagamento;
- se ritiene non fondato l'accertamento, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.

**ALLEGATO B)**

**Delega al funzionario incaricato per l'osservanza dell'applicazione del divieto di fumare [art. 51, L. 16 gennaio 2003, n. 3 s.m.i.]**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visti

la legge 689/81;

l'Accordo definito dalla Conferenza Stato-Regioni del 16 dicembre 2004;

D E L E G A

.....  
ad esercitare i compiti di funzionario incaricato alla vigilanza e contestazione sull'osservanza dell'applicazione del divieto di fumare nella/e seguente/i luoghi:

.....  
tanto attraverso forme di controllo dal Funzionario delegato esercitate in via diretta quanto attraverso segnalazioni allo stesso pervenute da parte di chiunque sia interessato a far rispettare il predetto divieto nei locali e nei luoghi sottoposti alla Sua vigilanza.

A riprova della sua funzione, ad eventuale richiesta del contravventore, il funzionario delegato dovrà mostrare la presente delega accompagnata dal documento di identità .

In virtù della presente delega, sarà suo compito:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
- vigilare sull'osservanza del divieto, accertare le infrazioni, contestare immediatamente al trasgressore la violazione, verbalizzandola con l'apposita modulistica;
- notificare, tramite gli uffici amministrativi, la trasgressione agli esercenti la genitoriale potestà sui minorenni sorpresi a fumare ed ai trasgressori, comunque identificati, che hanno rifiutato la notifica.



In.....il.....

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**ALLEGATO C)**

**Processo verbale di accertamento di illecito amministrativo per violazione del divieto di fumare**

il giorno \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ nel locale/luogo \_\_\_\_\_

dell'Istituto \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ Comune di \_\_\_\_\_

il sottoscritto \_\_\_\_\_ funzionario incaricato dell'accertamento e contestazione delle violazioni del divieto di fumo con provvedimento dirigenziale prot. n. \_\_\_\_\_ del

ACCERTA

che il Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_ ( ) indirizzo \_\_\_\_\_

identificato con (*inserire estremi del documento di riconoscimento*), \_\_\_\_\_

veniva sorpreso a fumare in violazione della legge n. 3/2003, art. 51.

- Il contravventore è incorso nell'aggravante, di cui all'art. 7.1 della Legge 584/1975, in quanto la violazione è avvenuta in presenza di donna in evidente stato di gravidanza odi minore di 12 anni, essendo presente:

COMMINA

allo stesso la sanzione amministrativa di € \_\_\_\_\_ Euro (*in lettere*)

Il trasgressore chiede che venga inserita nel processo verbale la seguente dichiarazione:-----

-----  
-----

- Constatato che il trasgressore è un minore, il verbale viene notificato agli esercenti la genitoria potestà :

Signor/ra \_\_\_\_\_

residente in \_\_\_\_\_ via o frazione \_\_\_\_\_ n°

Signor/ra \_\_\_\_\_

residente in \_\_\_\_\_ via o frazione \_\_\_\_\_ n°

Il sottoscritto accertatore \_\_\_\_\_ notifica il presente verbale:

- mediante consegna di copia in proprie mani
- tramite raccomandata postale R.R. all'indirizzo del trasgressore o dell'obbligato in solido

Il Verbalizzante

Il Trasgressore

### **AVVERTENZE**

In caso di rifiuto a ricevere copia del presente verbale, la notifica avverrà a mezzo di raccomandata postale R.R.

### **Ricorsi:**

Ai sensi dell'art. 18 della L. 24.11.1981 n. 689, il contravventore può presentare, nel termine di giorni 30 dalla data della presente contestazione, ricorso, direttamente alla Prefettura territorialmente competente a ricevere il rapporto ex art. 9, L. 584/1975.

### **Modalità di pagamento:**

Ai sensi dell'art. 16 della legge 689/81, per la presente violazione è ammesso il pagamento in misura ridotta per l'importo di:

- Euro 55.00 - pari al doppio del minimo edittale,
- Euro 110.00 - pari al doppio del minimo edittale previsto per le violazioni commesse in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o bambini fino a 12 anni, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di contestazione e notificazione della violazione, con le seguenti modalità:
  - a) in banca o presso gli Uffici postali utilizzando il modello F23 - Codice tributo 131T corrispondente alla voce "*Multe e ammende per tributi diversi da I.V.A.*" e indicando la causale del versamento (*Infrazione al divieto di fumo — Istituto \_\_\_\_\_ Verbale N. del \_\_\_\_*);

- b) direttamente presso la Tesoreria Provinciale competente per territorio; indicando la causale del versamento (come sopra).
- c) presso gli Uffici Postali, tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla Tesoreria Provinciale competente per Territorio, indicando la causale del versamento (come sopra).

Dell'avvenuto pagamento deve essere data comunicazione e prova all'Istituto in cui è stata accertata l'infrazione.

Qualora non venga effettuato il pagamento secondo le disposizioni che precedono, l'amministrazione presenterà rapporto al Prefetto, con le prove delle eseguite contestazioni e notificazioni, ai fini dell'attivazione del procedimento ingiuntivo.

## **Comunicazione al Prefetto per mancato pagamento della sanzione**

Al Sig. PREFETTO di

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

prot. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Oggetto: Rapporto a carico di (generalità) \_\_\_\_\_

Ai sensi della Legge 24/11/1981 n. 689 si comunica che al nominativo in oggetto è stato regolarmente notificato il verbale n. del..... di accertata violazione delle norme sul divieto di fumo (Legge n. 584/75 e s.m.i.), con invito a definire il contesto in via amministrativa con le modalità nello stesso specificate.

A tutt'oggi, trascorsi i termini di legge, l'interessato non ha esibito l'attestazione di pagamento della sanzione.

Si provvede pertanto a trasmettere alla S.V. copia del predetto verbale, completo di prova della eseguita contestazione o notificazione, per i conseguenti adempimenti previsti dal punto 12 dell'Accordo Stato Regioni del 16.12.2004.

Si prega cortesemente di voler comunicare allo scrivente l'esito della procedura avviata.

Distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico

# REGOLAMENTO CONCERNENTE IL DIVIETO DI FUMO

(approvato dal Consiglio d'Istituto in data \_\_\_\_\_)

Il presente regolamento è pubblicato in considerazione dell'interesse principale alla tutela della salute di tutti coloro che frequentano la scuola, fumatori e non fumatori. È appena il caso di sottolineare che la ratio della normativa non vuole avere carattere puramente coercitivo e repressivo, quanto piuttosto una connotazione educativa che si inquadra nell'ambito di un più generale obiettivo di prevenzione dalle dipendenze e di una formazione a sani e corretti stili di vita.

## Art. 1 – RIFERIMENTI NORMATIVI

13. Art. 32 della Costituzione italiana
14. Legge 11 novembre 1975, n. 584 *“divieto di fumare in determinati locali pubblici”*
15. Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995;
16. Circolare del Ministro della Sanità del 28 marzo 2001 *“interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di fumo”*;
17. Legge 448 del 28 dicembre 2001, art. 52, comma 20
18. Legge 16 gennaio 2003, n. 3 art. 51 (*tutela della salute dei non fumatori*);
19. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003 *“attuazione dell’art. 51 comma 2 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall’art. 7 della Legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di tutela della salute dei non fumatori”*;
20. Accordo tra Ministero della Salute e Regioni del 16 dicembre 2004 (procedure per l'accertamento delle infrazioni e modulistica);
21. Circolare 17 dicembre 2004 del Ministero della Salute *“indicazioni interpretative e attuazione dei divieti conseguenti all’entrata in vigore dell’art. 51 della Legge 16 gennaio 2003 sulla tutela della salute dei non fumatori”*;
22. Legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (Legge finanziaria 2005), art. 1, comma 189 *“le sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumo previste dall’art. 51, comma 7 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 sono aumentate del 10 %*;
23. Legge 18 marzo 2008, n. 75 *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro dell’Organizzazione mondiale della Sanità –*

OMS – per la lotta al tabagismo, fatta a Ginevra il 21 maggio 2003”;

**24.** D.L. 12 settembre 2013, n. 104, art. 4 “Tutela della salute nelle scuole”

**Comma 1** - il divieto di fumo è esteso anche alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie;

**Comma 2** – è vietato l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle Istituzioni

Scolastiche statali e paritarie...;

**Comma 3** – chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative e pecuniarie di cui all’art. 7 della Legge 11 novembre 1975, n. 584 e successive modificazioni;

**Comma 4** – i proventi delle sanzioni pecuniarie amministrative previste dal comma 3 del presente articolo, inflitte da organi statali, sono versati all’entrata del Bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, allo stato di previsione del Ministero della Salute, per il potenziamento dell’attività di monitoraggio sugli effetti derivanti dall’utilizzo delle sigarette elettroniche, nonché per la realizzazione di attività informative finalizzate alla riduzione del rischio di induzione al tabagismo;

**13.** Circolare MIUR n. 527/2014 (invito alle scuole di dare attuazione all’art. 4, commi 1 e seguenti del D.L. 12/09/2013, n. 104 convertito nella L.08/11/2013, n.128).

## **Art. 2 – FINALITÀ**

Il presente Regolamento si prefigge di:

- a)** tutelare la salute di tutti gli utenti dell’Istituzione Scolastica, non solo in forma di repressione del fenomeno del fumo, ma soprattutto con la realizzazione di momenti di attività informative;
- b)** contribuire a diffondere la consapevolezza dei gravi rischi connessi all’esposizione al fumo;
- c)** prevenire l’abitudine di fumare e incoraggiare i fumatori a smettere;
- d)** fare della scuola un motore di educazione alla legalità e di condivisione di regole destinate a garantire la civile convivenza democratica;
- e)** far rispettare il divieto di fumo, in tutti i locali e nelle aree all’aperto di pertinenza dell’istituzione scolastica (art. 4 del DL 104/2013, convertito in L. 128/2013);
- f)** promuovere attività educative di lotta al tabagismo, inserite in un più ampio programma di educazione alla salute previsto nel Piano

dell'Offerta Formativa (POF) e dare visibilità alla politica contro il fumo adottata dall'istituzione scolastica;

**g)** rendere compartecipe la famiglia delle scelte educative sulla base del patto sottoscritto con la scuola all'atto dell'iscrizione, nel quale si ricorda ai tutori la responsabilità in solido (culpa in educando) per l'inosservanza delle disposizioni dei minori.

### **Art. 3- AMBITO DI APPLICAZIONE**

È vietato fumare in tutti i locali delle strutture scolastiche, ivi compresi i vani di transito, i servizi igienici e le aree all'aperto di pertinenza dell'Istituto in tutte le sue sedi.

È altresì vietato nei locali di cui sopra e nelle aree all'aperto di pertinenza della scuola l'utilizzo di sigarette elettroniche.

È vietato uscire dai cancelli della scuola per fumare durante l'orario scolastico.

### **Art. 4- DESTINATARI**

Il presente regolamento è rivolto, con effetti obbligatori, a tutto il personale, agli alunni dell'Istituto e a chiunque ne frequenti a qualsiasi titolo e anche per un tempo limitato, locali e pertinenze.

### **Art.5 – INFORMAZIONE SUL DIVIETO DI FUMO**

La divulgazione dell'informazione inerente il divieto di fumo nella scuola è affidata alla affissione in posizione facilmente individuabile di idonea cartellonistica, al Regolamento d'istituto ed eventuali note integrative (circolari) del Dirigente nonché all'attuazione di interventi educativi mirati da parte di docenti e/o di personale esperto.

La cartellonistica è rappresentata dal pittogramma che richiama la normativa di riferimento, l'indicazione delle sanzioni applicabili ai trasgressori e del nominativo del personale incaricato alla contestazione e verbalizzazione dell'infrazione, nonché del personale tenuto alla vigilanza.

### **Art. 6 - RESPONSABILI DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO**

Il Dirigente Scolastico è responsabile dell'osservanza del divieto e si avvale per la vigilanza di docenti e personale ATA, denominati responsabili Preposti, cui spetterà rilevare le violazioni.

Tutto il personale scolastico, docente e ATA, ha comunque l'obbligo di vigilare e di segnalare eventuali infrazioni riscontrate ai responsabili



Preposti individuati dal Dirigente Scolastico. A tal fine dovrà essere posta particolare cura nella vigilanza, durante l'intervallo.

Il personale delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione incaricato dal Dirigente, a norma dell'articolo 4 lettera b) della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1996, quale Preposto all'applicazione del divieto non può rifiutare l'incarico (art. 4 del DL 104/2013, convertito in L. 128/2013).

I responsabili Preposti incaricati restano in carica fino a revoca dell'incarico da parte del Dirigente Scolastico.

Nell'esercizio delle sue funzioni, il responsabile Preposto incaricato è un Pubblico Ufficiale e come tale gode del potere di chiedere le generalità di eventuali trasgressori alla legge n. 584/1975 nell'ambito scolastico.

In particolare si rammentano i seguenti articoli del Codice Penale:

- a. Art. 337 del Codice Penale - Resistenza a un pubblico ufficiale: "Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni".
- b. Art. 496 del Codice Penale - False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri: "Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell'altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale, o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni".

## **Art. 7 - PROCEDURA D'ACCERTAMENTO**

Nei casi di violazione del divieto (art 3 co. I e II del presente regolamento), i responsabili Preposti di cui all'art. 6 procedono alla contestazione previo accertamento della violazione e con la redazione in triplice copia del relativo verbale, utilizzando esclusivamente la modulistica dell'amministrazione scolastica.

I moduli di contestazione sono tenuti a disposizione del personale preposto all'applicazione del divieto presso la segreteria didattica della scuola. La compilazione del verbale va preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura.

La violazione, quando possibile, deve essere contestata immediatamente con consegna al trasgressore maggiorenne di una copia del verbale, oppure notificata a cura della scuola al suo domicilio

entro 30 giorni dall'accertamento. Se il trasgressore maggiorenne è un alunno convivente con i genitori, la scuola comunicherà comunque il fatto alla famiglia, dandole informazioni sulla trasgressione e sulla sanzione comminata. In ogni caso il Preposto informa tempestivamente il Dirigente Scolastico.

In caso di impossibilità di contestazione immediata per l'allontanamento o il rifiuto del trasgressore di fornire le proprie generalità e di ricevere il verbale, il Preposto scrive sul verbale: "Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale". Al trasgressore, se comunque identificato, va notificata, entro 30 giorni dall'accertamento, la prima copia del verbale.

Nel caso in cui il trasgressore sia minorenne, il Preposto, dopo aver proceduto all'accertamento della violazione e alla redazione del relativo verbale in triplice copia, notifica attraverso gli uffici scolastici la prima copia del verbale, entro 30 giorni dall'accertamento, ai genitori del trasgressore (responsabili per culpa in educando), brevi manu o per mezzo di plico postale raccomandato con avviso di ricevimento,

Il verbale, se notificato con contestazione immediata, deve essere sottoscritto sia dal Preposto che dal trasgressore; il trasgressore riceve la prima copia del verbale come segno di contestazione immediata. Qualora il trasgressore si rifiuti di firmare, in luogo della firma il Preposto scrive la nota: "Invitato a firmare, si è rifiutato di farlo"

Il trasgressore ha diritto di far inserire nel verbale qualunque pertinente dichiarazione a supporto delle sue ragioni.

Il Preposto provvede alla trasmissione immediata al Dirigente Scolastico del verbale.

Entro 30 giorni dalla notificazione l'interessato, o il genitore, può far pervenire all'Autorità competente (Prefetto di \_\_\_\_\_) scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima Autorità.

I soggetti tenuti ad effettuare il pagamento possono farlo come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo **131T**, oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale (Causale: Infrazione divieto di fumo).

Una copia della ricevuta del versamento deve essere fatta pervenire presso la Segreteria dell'Istituto quale prova dell'effettuato pagamento, entro 60 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione, al fine di evitare l'inoltro obbligatorio del rapporto, con relativa prova della contestazione e della notificazione, al Prefetto territorialmente competente, come disposto dalla L. n. 689 del 24/11/1981.

Nel caso in cui il soggetto obbligato non effettui il pagamento entro il termine stabilito, il Dirigente Scolastico procede all'invio del verbale al Prefetto per la conseguente ingiunzione.

## **Art. 8 – SANZIONI**

Ai contravventori sono applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente.

L'infrazione al divieto di fumo e di utilizzo delle sigarette elettroniche è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo, come stabilito dalla Legge 11 novembre 1975, n. 584, modificato dall'art. 52, comma 20 della Legge 448 del 28 dicembre 2001 e ulteriormente aumentato del 10% dalla Legge n. 311 art, 1 comma 189 del 30 dicembre 2004, va da un minimo di € 27,50 a un massimo, in caso di recidiva, di € 275,00; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

I Preposti applicheranno di norma al trasgressore la sanzione minima, in caso di recidiva gradueranno la sanzione fino ad arrivare alla sanzione massima;

I Preposti che non applicano ai trasgressori le sanzioni previste sono soggetti alla sanzione amministrativa che va da un minimo di € 220 ad un massimo di € 2200.

Ai sensi dell'art. 16 della L.689/1981, il trasgressore ha facoltà di pagare una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Pertanto, il pagamento in forma ridotta consiste in 55 Euro (doppio di 27,5, più conveniente di un terzo di 275) o, se si incorre nella citata aggravante, in 110 Euro (doppio di 55, più conveniente di un terzo di 550). Le persone preposte al rispetto del divieto di fumo che non ottemperino alle disposizioni di legge e a quelle del presente regolamento sono ammesse a pagare, con effetto liberatorio, entro il termine di 60 giorni, la somma di € 440,00.

Al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

I dipendenti e gli alunni dell'Istituto che non osservino il divieto di fumo, oltre alle sanzioni pecuniarie, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari.

## **Art. 9 – RAPPORTI CON LA PREFETTURA**

La materia in oggetto è sottoposta alla costante vigilanza della Prefettura di Roma, che annualmente richiede alle diverse amministrazioni i dati relativi alle infrazioni contestate: a tal fine si provvederà a inviare annualmente, previa richiesta della Prefettura, il rapporto sul numero delle contestazioni effettuate nell'ambito dell'Istituto.

## **Art. 10 – PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento, formalizzato con atto deliberativo, sarà affisso all'albo pretorio dell'Istituto presente sul sito della scuola e nella sezione regolamenti del sito stesso, in modo che tutti possano prenderne visione.

## **ART.11 -VALIDITÀ E REVISIONE**

Il presente regolamento entra in vigore dall'anno scolastico 2023/2024, a partire dal \_\_\_\_\_.

Il Consiglio di Istituto procede tempestivamente alla revisione del regolamento ogni qualvolta ciò si renda necessario per adeguarlo all'evoluzione della normativa "anti-fumo".

## **Art. 12 – DIPOSIZIONI FINALI**

Tutti i soggetti che a qualsiasi titolo frequentano le strutture dell'Istituto, sono tenuti al rispetto di questo regolamento. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti disciplinanti la materia.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

### **ALLEGATI:**

- 1)** Verbale
- 2)** Comunicazione ai genitori
- 3)** Rapporto al Prefetto
- 4)** Registro infrazioni